



# Regione Puglia

1.

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Atti Consiglio 129/A VI Legislatura

**D. D. L. N. 31**

**"TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO**

**IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI"**

**SCHEMA** D.d.1. "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI (L. 549/95)"

RELAZIONE

La legge 28/12/95, n. 549 (finanziaria) ha istituito in favore delle Regioni, il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Le finalità di detto tributo, indicate nell'art. 3, comma 24, della suddetta legge, sono volte a favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero di materia prima ed energia, nonché a disincentivare l'utilizzo delle discariche per lo smaltimento dei rifiuti.

Il predetto tributo, inoltre, è stato attribuito alle Regioni in sostituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione (ARIET), devoluta alle Province.

Il gettito stimato, più o meno equivalente a quello in precedenza derivante dall'ARIET, è comunque garantito dal combinato disposto dei commi 48 e 27 dell'art. 3 della legge 549/95, le cui disposizioni prevedono la possibilità di ricorso ad aumento delle quote del fondo perequativo nel caso di non corrispondenza del gettito del tributo speciale al gettito ARIET.


La nuova entrata è, in parte, libera, se si esclude la quota del 10% da devolvere alle Province e del 20 %, al netto della quota precedente, da destinare ad apposito fondo costituito per favorire la minore produzione di rifiuti, nonché le attività di recupero di materie prime ed energia.

Dall'esame di quanto previsto dai commi dal 24 al 41 dell'art. 3 della legge 549/95 si rileva una disciplina abbastanza minuziosa del tributo in questione.

Tuttavia il comma 34 demanda alla disciplina della normativa regionale tutta la materia relativa all'accertamento, riscossione, rimborso, contenzioso e quanto non previsto dalla legge statale.

Il presente disegno di legge scaturisce proprio dal dettato del summenzionato comma 34.

E', altresì, opportuno evidenziare come alle Regioni sia, inoltre, attribuita la facoltà, prevista dal comma 29, art. 3, della citata legge, di determinare, entro il 31 luglio di ogni anno, l'ammontare dell'imposta entro le misure minime e massime previste dallo stesso comma 29 a decorrere dall'anno 1997, posto che, per l'anno 1996, la legge statale (art. 3 - comma 38) fissa nella misura minima il tributo dovuto.



E' infine da sottolineare come la puntuale corresponsione del tributo discenda dalla emanazione dei decreti, di competenza del Ministro dell'Ambiente, di cui al comma 29 (coefficiente di correzione correlato al peso specifico dei rifiuti) e al comma 38 (fissazione della misura minima del tributo per alcuni particolari tipi di rifiuti espressamente previsti), nonché dalla emanazione di apposita circolare, di competenza del Ministero delle Finanze, relativa alla risoluzione di numerosi quesiti di carattere tributario e applicativo dell'imposta in questione.

I suddetti provvedimenti sono, allo stato, in corso di elaborazione, anche con il contributo dei tecnici delle Regioni nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni.

Esaminando nel dettaglio l'articolato del disegno di legge, si rileva che gli artt. 1 e 2 individuano rispettivamente l'oggetto del tributo e il soggetto passivo, assoggettando alla imposta anche le discariche abusive, così come previsto dalla legge 549/95.

L'art. 3, relativo alla base imponibile e alla determinazione del tributo, disciplina, tra l'altro, una serie di presunzioni in ordine al momento del conferimento, nonché alla quantità del medesimo oltre che alla tipologia dei rifiuti e predispone in particolare, l'accertamento peritale a carico del gestore di discariche.


Inoltre estende l'obbligo alla tenuta dei registri di carico e scarico, presupposto indispensabile per la corresponsione del tributo, a tutti i gestori di discariche, parzialmente colmando una lacuna, presente nella legislazione statale in materia, che non prevede tale obbligo per alcune categorie di discariche.

L'art. 4 riguarda le modalità di versamento e l'art. 5 le modalità di presentazione della dichiarazione annuale, in particolare demandando alla Giunta Regionale l'approvazione dello schema tipo di dichiarazione.

L'art. 6 individua i soggetti preposti all'accertamento delle violazioni tributarie, nonché l'ufficio regionale preposto al procedimento del contenzioso.

L'art. 7 prevede l'estinzione in via breve, a seguito di contestazione delle violazioni, dell'obbligo tributario, nonché, al fine di limitare il contenzioso la possibilità di produrre alla Regione eventuali controdeduzioni con facoltà di emettere provvedimento di archiviazione.

L'art. 8 disciplina i ricorsi, ammettendo l'impugnazione dell'ordinanza-ingiunzione dinanzi alle commissioni tributarie.



L'art. 9 prevede sanzioni, di carattere aggiuntivo, rispetto alla legislazione in materia, in ordine sia alla presentazione oltre i termini della dichiarazione annuale, sia all'impedimento all'accesso e alla mancata esibizione dei registri e documenti contabili.

L'art. 10 regola la riscossione coattiva secondo quanto previsto dal D.P.R. 28/01/1988, n. 43.

L'art. 11 disciplina la materia della decadenza, relativa all'accertamento, e dei rimborsi, disponendo, per questi ultimi apposita comunicazione alle Province.

L'art. 12 dispone l'obbligo, a carico degli Enti competenti, di comunicazione alla Regione di nuove autorizzazioni o di modifiche alle medesime.

L'art. 13 individua la struttura regionale preposta all'applicazione delle pene pecuniarie e delle sanzioni amministrative.


L'art. 14 disciplina l'attribuzione alle Province della quota del 10% del gettito derivante dal tributo, così come previsto dall'art. 3, comma 27, legge 549/95.

L'art. 15 istituisce il fondo, allocato in apposito capitolo, così come previsto dal comma succitato, costituito dal 20% del gettito, al netto della quota spettante alle Province, e destinato alle finalità previste dal medesimo comma della legge statale.

Trattandosi di fondo obbligatorio, previsto dalla legge, e che pertanto costituisce riserva minima, vincolata a scopo, è appena il caso di rilevare che, nondimeno, la restante parte del gettito, essendo nella libera disponibilità delle Regioni, può ugualmente essere destinata in tutto o in parte alla più piena realizzazione delle finalità istitutive del tributo.

L'art. 16 determina l'ammontare del tributo per l'anno in corso e concede facoltà, ai titolari di discariche abusive, di regolarizzare la propria posizione ai fini tributari, nonchè prevede che gli Enti competenti comunichino gli estremi delle autorizzazioni in essere alla struttura regionale competente.

L'art. 17, infine, rimanda, per tutto quanto non previsto, alla legge 549/95 e, inoltre, fissa la decorrenza delle sanzioni amministrative dalla data di entrata in vigore della legge.





Art. 1.

(Oggetto del tributo)

1. Il tributo speciale istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28/12/95 n. 549, si applica ai rifiuti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, compresi i fanghi palabili:

- a) conferiti in discarica;
- b) smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
- c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.



**Art. 2.**

**(Soggetto passivo)**


1. Il tributo è dovuto dal 1° gennaio 1986:

a) dal gestore dell'impresa di stoccaggio definitivo;

b) dal gestore di impianti di incenerimento senza recupero di energia;

2. Il tributo è altresì dovuto da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica ed effettua deposito incontrollato di rifiuti.

3. L'utilizzatore a qualsiasi titolo, o in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido al pagamento del tributo, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva alla competente struttura regionale prima della constatazione delle violazioni di legge.



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain the text "REGIONE PUGLIA" and a small star.

**Art. 3.**

**(Base imponibile e determinazione del tributo)**

1. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all'articolo 3, comma 28 della legge 28/12/95, n. 549 alla cui tenuta sono obbligati tutti i gestori di impianti pubblici e privati di discarica di rifiuti.

2. E' fatto obbligo ai gestori di annotare sui registri di cui al comma 1 le quantità di rifiuti riferite alla tipologia indicata nell'articolo 3, commi 29 e 40 della succitata legge.

3. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/95.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica, esercitata in forza di ordinanza sindacale ex articolo 12 del D.P.R. 10/09/1982, n.915, equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 6 e 10 del succitato D.P.R.

5. Ove non sia possibile, in sede di accertamento, determinare la data di conferimento in discarica, questa si presume coincidente con la data dell'accertamento medesimo.



6. Nei casi in cui, in sede di accertamento, non risulti possibile rilevare la quantità e la tipologia dei rifiuti stoccati nell'anno di riferimento, sulla base delle annotazioni sui registri di carico e scarico, il tributo è commisurato al peso complessivo dei rifiuti presenti in discarica.

La quantificazione ponderale è rimessa a specifico accertamento peritale disposto dalla struttura tributaria competente della Regione con oneri a carico del gestore dell'impianto.

Il medesimo accertamento peritale è disposto per la quantificazione ponderale dei rifiuti smaltiti in discariche abusive.

7. In tutti i casi di discariche abusive o di discariche non abusive i cui registri, comunque, non specificano la tipologia di cui ai commi 29 e 40 della legge 549/95, si applica l'aliquota più alta fra le diverse tipologie.



8. L'ammontare del tributo è fissato con legge regionale da adottare entro il 31 luglio di ogni anno per l'anno successivo.



Art. 4.

(Modalità di versamento).

1. Il tributo è versato alla Regione, entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono state effettuate le operazioni di deposito mediante apposito versamento su conto corrente postale intestato alla Regione Puglia indicando la causale di versamento.
2. Gli importi dei versamenti sono arrotondati alle mille lire superiori.
3. E' data facoltà alla Giunta Regionale di indicare, con apposita deliberazione, eventuali altre modalità di versamento.





**Art. 5.**

**(Presentazione della dichiarazione)**

1. Entro il mese successivo alla scadenza dell'ultimo trimestre di ciascun anno i soggetti di cui all'articolo 2 della presente legge sono tenuti a produrre una dichiarazione in triplice copia contenente i seguenti dati:

a) denominazione e sede della ditta e generalità del legale rappresentante;

b) ubicazione della discarica o dell'impianto di incenerimento;

c) quantità complessive dei rifiuti conferiti, distinte per tipologia di rifiuto così come previsto dal comma 29 della legge 28/12/95, n. 549;


d) indicazione dei versamenti effettuati.

2. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Finanze della Regione allegando copia dei versamenti effettuati. In caso di spedizione per plico postale farà fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. A cura dell'Ufficio Finanze una delle predette copie è trasmessa alla Provincia ove sono ubicati la discarica o l'impianto di incenerimento.

4. Lo schema tipo della dichiarazione contenente le istruzioni per la compilazione è approvato dalla Giunta regionale.

5. Le dichiarazioni presentate in difformità allo schema di cui al 4° comma sono da considerarsi nulle.



Art. 6.




(Accertamento e contestazione delle violazioni tributarie)

1. Le violazioni alla presente legge sono constatate dai soggetti di cui al comma 33 della legge 26/12/95, n. 549, oltre che dai funzionari delle strutture regionali di cui all'articolo 7 l. n. 09/06/80, n. 65.

2. I soggetti di cui al comma 1 redigono apposito processo verbale che dovrà essere trasmesso a cura degli uffici dai quali dipendono al competente Ufficio Regionale del Contenzioso entro trenta giorni dalla loro redazione.

3. La predetta struttura tributaria regionale, constatata la violazione, la contesta al trasgressore con invito al pagamento, in unica soluzione, della tassa evasa e della pena pecuniaria. La contestazione della violazione, con l'invito al pagamento, è notificata all'interessato a mezzo raccomandata R.R..

4. Nel caso in cui dagli atti d'ufficio si ravvisi direttamente la violazione commessa, l'accertamento e la contestazione sono effettuati dalla struttura regionale di cui al comma 2.





Art. 7.

(Applicazione delle pene pecuniarie)

1. Contro gli atti di contestazione delle violazioni tributarie di cui alla presente legge gli interessati possono estinguere la sanzione tributaria con il versamento di una somma pari al minimo della pena pecuniaria prevista, oltre l'ammontare del tributo evaso, entro il termine di trenta giorni dalla notifica dell'atto. Le somme pagate a tale titolo non possono essere rimborsate.



2. Entro lo stesso termine di trenta giorni di cui al comma precedente gli interessati possono far pervenire alla Regione le proprie controdeduzioni. In caso di mancato pagamento della somma richiesta, la Regione, esaminate le eventuali controdeduzioni prodotte, qualora riconosca fondato l'accertamento emette motivata ordinanza-ingiunzione di pagamento con l'applicazione delle pene pecuniarie entro i limiti stabiliti dalla legge. Tale atto è a tutti gli effetti definitivo. Se dall'esame delle controdeduzioni il tributo risulti assolto o non dovuto, viene emesso provvedimento di archiviazione, dandone comunicazione all'interessato.



Art. 8.

(Ricorsi)

1. Avverso l'ordinanza - ingiunzione è ammessa l'impugnazione davanti alle commissioni tributarie di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 636 e D.Lgs. n. 546 del 31/12/92 entro sessanta giorni dalla notificazione dell'atto che si intende impugnare.





## Art. 9.

## (Sanzioni)

1. Oltre alle sanzioni previste dalla legge 549/95 sono previste le seguenti:

a) per la presentazione della dichiarazione con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto a quello previsto dal precedente articolo 5, si applica la pena pecuniaria da lire centomila a lire seicentomila. Il ritardo superiore a trenta giorni è equiparato alla omessa dichiarazione;



b) nel caso in cui i soggetti obbligati neghino l'accesso di cui al comma 33 dell'articolo 3 della legge 549/95 agli aventi titolo a norma del precedente articolo 6 o, comunque, non esibiscano, a richiesta, la necessaria documentazione per i relativi controlli, si applica la sanzione da lire due milioni a lire dodici milioni.



Art. 10.

(Riscossione coattiva - Iscrizione a ruolo)

1. Qualora l'interessato non abbia assolto la propria obbligazione, come stabilita dall'ordinanza d'ingiunzione sia per il contenzioso tributario che amministrativo, si procederà alla riscossione coattiva, con le maggiorazioni previste, mediante la iscrizione nei ruoli esattoriali come disciplinato dagli art. 68 e seguenti del D.P.R. 28/01/88 n. 43 e successive modificazioni.





Art. 11.

(Decadenza e rimborsi).

1. L'accertamento delle violazioni alla presente legge può essere eseguito entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione .

2. Il contribuente può chiedere la restituzione di quanto indebitamente o erroneamente pagato, entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno di pagamento, con istanza in duplice esemplare da presentare alla competente struttura tributaria regionale. In caso di domanda inoltrata tramite il servizio postale, fa fede, quale data di presentazione, il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

3. La Regione trasmette copia dei rimborsi effettuati alla Provincia nel cui territorio sono ubicate le discariche a giustificazione delle trattenute di cui al successivo art. 14.





Art. 12.

(Comunicazioni)

1. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche o di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano all'Ufficio Finanze della Regione le nuove autorizzazioni entro trenta giorni dal rilascio.

2. Sono parimenti comunicate, entro il termine previsto dal precedente comma, le modifiche alle autorizzazioni in essere, relativamente ai dati di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 5 della presente legge.






Art. 13.

(Autorità competente)

1. L'applicazione delle pene pecuniarie tributarie e delle sanzioni amministrative è di competenza del dirigente della struttura regionale funzionalmente preposta ai sensi della L.R. 9/6/80, n. 65





## Art. 14.

(Quote in favore delle province)

1. Una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuto alle Province ed è ripartita tra le stesse con deliberazione della Giunta Regionale in ragione del gettito accertato riferito alle discariche ed agli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia.

2. La suddetta quota viene corrisposta al netto delle somme eventualmente rimborsate ai contribuenti ai sensi del precedente articolo 11, comma 3.



3. Ai fini dell'attribuzione alle province della quota di cui al primo comma, è istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione.



Art. 15.

(Fondo per la minore produzione dei rifiuti)

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo, costituito dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province.
2. L'impiego delle risorse affluite al predetto fondo è disposto con delibera della Giunta Regionale.
3. Con la stessa delibera viene disposta la destinazione della quota parte del fondo, corrispondente al gettito derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta, ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al tributo.
4. Il fondo è allocato in apposito capitolo, allo scopo istituito, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, denominato "Fondo per la minore produzione di rifiuti e per le altre finalità previste dall'articolo 3, comma 27, della Legge n. 549/95".



Art. 16.


(Norme transitorie e di prima applicazione)

1. Per l'anno 1996 il tributo è dovuto nella misura minima, ai sensi del comma 38 dell'articolo 3 della legge statale.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i soggetti di cui al precedente articolo 2, comma 3, sono esenti dalla responsabilità, relativamente alle sanzioni amministrative previste all'articolo 3, comma 32, della legge 549/95 qualora gli stessi provvedano entro il 30 giugno 1996 alla relativa denuncia. In assenza di certificazione, il tributo sarà determinato per il quantitativo totale di rifiuti depositati nella discarica abusiva.

3. La suddetta denuncia è presentata alla Regione, che provvederà ad inviare tempestivamente copia alla Provincia territorialmente competente.

4. Gli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni alla gestione di discariche e di impianti di incenerimento ai sensi della legislazione statale e regionale in materia, comunicano alla struttura regionale di cui al precedente articolo 5, comma 2 le autorizzazioni già rilasciate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Handwritten signature and lines connecting the stamps.



Art. 17.

(Norme finali)

1. Per quanto non disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 28/12/95, n. 549.

2. L'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al secondo comma dell'articolo 9 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il Dirigente Coordinatore  
del Settore Ragioneria  
(*Luigi CARO SICILIANI*)



# REGIONE PUGLIA

ALLEGATO "C" D.G.R. 305/94

## ASSESSORATO BILANCIO - RAGIONERIA - FINANZE

SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO AA. GG. E SEGRETERIA

Settore proponente: FINANZE

D.D.L.: TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI -  
L. 549/95.

### REFERTO TECNICO

BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1996

Capitolo/i di Entrata: 1013400 "TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI"  
£. 35.000.000.000.


Capitolo/i di Spesa: 0611086 "QUOTA TRIBUTO SPECIALE DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI SOLIDI DA DEVOLVERE ALLE PROVINCE L. 549/95 ART. 3                      lire  
-3.500.000.000-.

0611087 "SPESA PER FAVORIRE LA MINORE PRODUZIONE DEI RIFIUTI E LE ALTRE ATTIVITA' DI CUI ALLA L. 549/95 ART. 3 CO 27"                      lire  
-6.300.000.000.



Dirigente Settore/Ufficio

*[Handwritten signature]*



*[Large handwritten signature]*

Parere del Settore Ragioneria:

Nulla osta in ordine a quanto sopra rappresentato

Parere negativo per:

Dirigente Settore/Ufficio

*[Handwritten signature]*



# REGIONE PUGLIA

**ASSESSORATO BILANCIO/RAGIONERIA/FINANZE  
SETTORE RAGIONERIA  
UFFICIO IMPEGNI**


All'Assessorato BILANCIO  
Sett. FINANZE

**SEDE**

Alla Segreteria della Presidenza  
della Giunta Regionale  
**SEDE**

↙ All'Ufficio Legislativo della G.R.  
**SEDE**

Alla Segreteria della Giunta  
Regionale  
**SEDE**




Prot. n° 20/P/3765/U.L. del 13 NOV. 1996

OGGETTO: S.D.D.L. FIN/SDI/96/00020 "TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO  
IN DISCARICA DEI RIENTI SDI/DI (L. 549/95)"

(L.R. 17/77 art. 20 comma 4 - regolamento D.G.R. 395/94 artt. 4 e 6).

Si restituisce, in allegato, lo Schema di Disegno di Legge in argomento, munito del visto  
di questo Settore



IL COORDINATORE  
(Dr. Carlo SICILIANI)



**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Trasmesso alla 1a V. comp. Commissione  
Consiliare il 25.11.96